

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Angelica Lepori Sergi per MPS-POP-Indipendenti per la modifica degli art. 16 e 17 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (Riduzione del numero di allievi nella scuola dell'infanzia e salvaguardia delle classi nelle zone periferiche)

del 24 gennaio 2022

Art. 16 - Numero di allievi per sezione

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.¹

Modifica

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia possono contare non meno di 10 e non più di 20 allievi

²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe al criterio del cpv. 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni e delle eccezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.

^{4(nuovo)}Il Dipartimento deve fare in modo che nessun allievo di scuola dell'infanzia debba percorrere un tragitto casa-scuola superiore ai 40 minuti (andata e ritorno), nel caso questo non fosse possibile i comuni devono poter costituire sezioni con numeri inferiori al minimo legale.

Art. 17 - Docenti di appoggio

¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare.

²Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento, se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i Municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio, rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.

⁴Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

Modifica

¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale, che coadiuvi il docente titolare.

²Nelle sezioni con più di 18 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico.

Il presente articolo non si applica alle scuole private parificate.

Per MPS-POP-Indipendenti

Angelica Lepori Sergi

Arigoni Zürcher - Pronzini